

16 UADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

I SIMPOSIO DEI DOTTORANDI SUL TEMA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

a cura di

Domenico Garofalo, Paolo Pardolesi, Anna Rinaldi

DOMENICO GAROFALO, PAOLO PARDOLESI, ANNA RINALDI

Il DJSGE e la sfida dello sviluppo sostenibile



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEI QUADERNI

Caludia Capozza – Adriana Schiedi – Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Carnimeo Nicolò, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio (in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione)
Federica Monteleone, Danila Certosino,
Dottorandi di ricerca (Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco
Del Vecchio, Francesca Nardelli, Francesco Scialpi, Andrea Sestino,
Pierluca Turnone)

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture Convento San Francesco – Via Duomo, 259 – 74123 Taranto, Italy e-mail: quaderni.dipartimentojonico@uniba.it telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595 https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali



I SIMPOSIO DEI DOTTORANDI SUL TEMA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

A cura di DOMENICO GAROFALO, PAOLO PARDOLESI, ANNA RINALDI

Redazione a cura di Patrizia Montefusco



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data 31 ottobre 2020 dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e messo in
linea sul sito http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni ed è composto di 464 pagine. isbn 978-88-9450-302-9

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società. ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- Collana del Dipartimento Jonico (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione di una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- Annali del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici, ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- Quaderni del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line sul sito https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei monotematici.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane. La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico che può nominare uno o più condirettori scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento che siano in possesso degli stessi requisiti di seguito elencati per i Direttori degli Annali e i dei Quaderni.

Il/i Direttore/i degli Annali del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

Il/i Direttore/i dei Quaderni del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

L'accesso alle cariche di Direttore degli Annali e dei Quaderni è riservato ai docenti in servizio presso il Dipartimento Jonico ed in possesso dei seguenti requisiti:

- professori ordinari in possesso delle mediane ASN richieste per la partecipazione alle commissioni per le abilitazioni nazionali;
- professori associati in possesso delle mediane ASN per il ruolo di professore ordinario;

- RTI in possesso dell'abilitazione per la II o la I fascia, o in possesso delle mediane ASN per partecipare alle abilitazioni per la II fascia;
- RTB in possesso di abilitazione alla II o alla I fascia.
- I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta tenendo conto del *curriculum* del proponente e dei contenuti del lavoro e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.
- I Direttori presiedono i lavori dei Comitati Scientifici e Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.
- I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti delle procedure di referaggio, informano sull'esito delle stesse gli autori invitandoli, ove richiesto, ad apportare modifiche/integrazioni, decidono, d'intesa con il Coordinamento, la pubblicazione o meno in caso di pareri contrastanti dei *referees*.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre Collane ha un Comitato Direttivo formato da professori e ricercatori, afferenti al Dipartimento Jonico, in possesso, per il rispettivo settore disciplinare, delle mediane richieste dall'ASN per il ruolo successivo a quello ricoperto o, se ordinari, per la carica di commissario alle abilitazioni nazionali.

A seguito di invito del Coordinatore delle Collane del Dipartimento Jonico gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'art. 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione nella loro Collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

Art. 6. Comitato di Redazione

Le tre Collane sono dotate di un Comitato di Redazione unico, composto da ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, afferenti al Dipartimento Jonico e individuati dai Comitati Direttivi, che, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione (professore ordinario, associato o ricercatore), nominato dal Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico, cura la fase di controllo *editing*, preliminare all'espletamento della procedura di referaggio.

Art. 7. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di revisione tra pari (peer review) con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione individuati all'interno dei Comitati Scientifici o Direttivi, oppure, ove ritenuto necessario, all'esterno dei predetti Comitati.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 8. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito sito https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-edeconomici, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on-line o cartacea del lavoro.

Se il proponente è uno studioso "non strutturato" presso una università o centro di ricerca italiano o estero, la proposta di pubblicazione dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione del lavoro da parte di un professore ordinario della disciplina cui attiene la pubblicazione proposta.

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio curriculum vitae et studiorum (ovvero rinviare a quello già consegnato in occasione di una precedente pubblicazione) e il file del lavoro in due formati, word e pdf.

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/come-pubblicare/criteri-redazionali-1

Nel caso di non corrispondenza, o di corrispondenza parziale, il Responsabile di Redazione, coadiuvato dal Comitato di Redazione, invierà agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di *editing*.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà tassativamente entro la data indicata, pena la non ammissibilità della stessa.

INDICE

DOMENICO GAROFALO, PAOLO PARDOLESI, ANNA RINAL	DI
Il DJSGE e la sfida dello sviluppo sostenibile.	

pag.9

SEZIONE I

GOAL N. 3 – SALUTE E BENESSERE

D	-			
I) ANIFI	.A I	AFR	AT'	ГΑ

Tutela della salute e processi organizzativi nella sanità pubblica. Un approccio al modello just in time nella prospettiva Kaizen.

pag.27

SEZIONE II

GOAL N. 4 – QUALITÀ DELL'ISTRUZIONE

PIERLUCA	TURNONE
LIEKLUCA	IUKNONE

L'idea di uomo nell'Agenda ONU 2030: una riflessione antropologico-educativa

« 43

VALENTINA SAMPIETRO

Cultura, stile di vita sostenibile

« 55

ROSATILDE MARGIOTTA

La parola, strumento per lo sviluppo della democrazia:

traiettorie pedagogiche

« 71

SEZIONE III

GOAL N. 8 – LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

MICHELE CALABRIA

Covid 19 e paralisi del mercato del lavoro tra sospensione

della condizionalità e blocco dei licenziamenti	« 85
MICHELE DELEONARDIS Lavoro autonomo e lavoro dignitoso nella prospettiva comunitari	« 97
Francesca Nardelli La questione salariale: il dibattito italiano ed europeo	« 109
GIUSEPPE COLELLA Promozione del turismo sostenibile in un contesto urbano: uno studio esplorativo sul caso Taranto capitale di mare	« 121
SEZIONE IV	
GOAL N. 9 – IMPRESA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTT	URE
Annalisa Turi Come il fisco può agevolare lo sviluppo sostenibile	« 141
RAFFAELE MUTO Bias e Monopoli	« 151
SEZIONE V	
GOAL N. 10 – RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE	
Federica Stamerra Reddito di cittadinanza e riduzione delle disuguaglianze sociali	« 165
Stefano Rossi La disciplina lavoristica nel terzo settore	« 175
ALESSIO CARACCIOLO L'accesso degli stranieri extra-UE alle prestazioni di assistenza sociale	« 191
SONIA MEGGIATO Gender mainstraiming: dalle strategie comunitarie alle politiche locali	« 205

Valeria Castelli Quote rosa e nuovo codice di autodisciplina per le società quotate: l'annosa problematica sociale della disuguaglianza di genere	« 221
Marco Del Vecchio Non tradirai la promessa. Il ruolo dei riti juju nelle esperienze di tratta delle donne nigeriane	« 227
SEZIONE VI	
GOAL N. 11 – CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI	
Angelo Ruggeri L'innovazione strategica sostenibile nelle organizzazioni museali: il caso del MarTa di Taranto	« 241
Maurizio Maraglino Misciagna La co-creazione di valore nel settore pubblico: spunti di riflessione	« 255
SEZIONE VII	
GOAL N. 12 – CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSAB	ILI
Andrea Sestino Gli effetti del benessere sociale percepito sull'intenzione di acquisto dei prodotti green	« 269
MASSIMO COCOLA La non financial disclosure nel processo di transizione dei modelli organizzativi verso una prospettiva social orientated	« 287
Francesco Scialpi La plastic tax e la sugar tax nella legge di bilancio 2020: limiti e prospettive	« 299
Rosa Di Capua, Peter A. Renzulli Modellizzazione delle emissioni di biogas dalle discariche di rifiuti solidi urbani: una review della letteratura	« 311

ROSA DI CAPUA, PETER A. RENZULLI Life cycle assessment di impianti di produzione di biodisel da fanghi di depurazione: una review bibliografica	«	325
ROSA DI CAPUA, BRUNO NOTARNICOLA Life cycle assessment di reattori fotovoltaici UV-C/TiO ₂ per il trattamento di acque reflue: una review bibliografica	«	337
Rosa Di Capua, Novità normative in materia di economia circolare e simbiosi industriale	«	349
SEZIONE VIII		
GOAL N. 13 – LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMA	TIC	CO
CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO Polluter pays principle: un dovere versonle nuove generazioni	«	363
ERVINA RRUGA Lo standard europeo dei green bonds per lo sviluppo della finanza sostenibile: quale opportunità per l'ambiente?	«	373
Francesca Altamura Gli strumenti di mercato nella lotta al cambiamento climatico: riflessioni in chiave di analisi economica del diritto	«	389
NICOLÒ TREGLIA Lo stato dell'arte e i profili evolutivi della fiscalità dei prodotti energetici: dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili nell'ottica di una transizione ecologica	«	403
SEZIONE IX		
GOAL N. 16 – PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDI	E	

Cosima Ilaria Buonocore Il possibile contributo dell'arbitrato allo sviluppo sostenibile

« 419

MARIO SANTORO

La tutela linguistica della persona offesa dal reato nel processo penale italiano

« 435

DORELLA QUARTO

La progressiva espansione del patrocinio a spese dello Stato in ambito penale: dall'estensione "in deroga" per le vittime vulnerabili alla preclusione per gli enti

« 449

Dorella Quarto

LA PROGRESSIVA ESPANSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN AMBITO PENALE: DALLA ESTENSIONE "IN DEROGA" PER LE VITTIME VULNERABILI ALLA PRECLUSIONE PER GLI ENTI

ABSTRACT

L'obiettivo 16.3 dell'Agenda Onu 2030 mira alla promozione dello stato di diritto a livello nazionale e internazionale. Nell'ambito del processo, la prima forma di riduzione delle disuguaglianze è certamente rinvenibile all'interno della disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Il saggio affronta la tematica della garanzia ad un pari accesso alla giustizia per tutti, come massima forma di abbattimento delle diseguaglianze. Esaurita l'analisi della disciplina, delle modifiche intervenute su impulso dell'Unione Europea e delle condizioni per la concessione del beneficio in ambito penale, sono passate in rassegna le ipotesi derogatorie alle ordinarie regole di ammissione o esclusione dal beneficio. L'intero impianto normativo in tema di patrocinio a spese dello Stato fa esclusivo riferimento alle persone fisiche non abbienti, omettendo qualsiasi forma di coordinamento in relazione al processo a carico delle persone giuridiche incolpate ex d.lgs. n. 231/2001.

The Goal 16.3 of the 2030 UN Agenda aims to promote the rule of law at national and international level. In the process context, the first form of reduction of inequalities is, certainly, the discipline of legal aid for the poor. The essay deals with the issue of guaranteeing equal access to justice for all, as the maximum form of fight against inequalities. At first, we will talk about the discipline, changes made to comply with European Union standards and the conditions for granting the benefit in the criminal sphere; finally, we will describe cases of exclusion and exceptional admissions to the benefit.

The legal aid law refers only to humans, omitting any reference to the accused legal entities pursuant to the legislative decree n. 231/2001.

PAROLE CHIAVE

Patrocinio a spese dello stato – Condizioni per l'ammissione al beneficio – Esclusioni ed ammissioni in deroga

Legal aid - Conditions for access to the benefit – Exclusions and exceptional admissions

SOMMARIO: 1. Sviluppo sostenibile, giustizia sociale e limiti alla disuguaglianza. L'assistenza legale per i non abbienti. – 2. La disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nel processo penale. – 3 (Segue:) condizioni per l'ammissione al patrocinio. I richiedenti a "reddito zero", le ammissioni ex lege in deroga ai livelli reddituali ed i condannati presunti abbienti. – 4. Il silenzio della disciplina nazionale sugli enti incolpati.

1. L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU, è un programma d'azione – organizzato in 17 obiettivi e 169 traguardi (c.d. *Sustainable Development Goals*) – finalizzato al raggiungimento ed al rafforzamento

della pace universale e della libertà¹. I singoli obiettivi si riferiscono ad ambiti che, seppur diversi, risultano tra loro interconnessi e finalisticamente orientati al raggiungimento del benessere dell'umanità che, innegabilmente, passa attraverso l'eliminazione delle disuguaglianze.

Herman Daly, il padre della teoria dello sviluppo sostenibile, sottolinea la necessità di porre dei limiti alla disuguaglianza; la giustizia sociale altro non è che una precondizione per l'equilibrio in tutte le società non totalitarie. Occorre avviare un grande movimento di liberazione per sconfiggere le ingiustizie fra gli esseri umani².

Nel punto 35 della dichiarazione introduttiva alla Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU si legge che:

Lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato senza la pace e la sicurezza, e queste a loro volta saranno a rischio senza uno sviluppo sostenibile. La nuova Agenda riconosce il bisogno di costruire società pacifiche, giuste ed inclusive, che forniscano un accesso equo alla giustizia e che si basino sul rispetto dei diritti umani (incluso il diritto allo sviluppo), sullo stato di diritto, sul buon governo a tutti i livelli e su istituzioni responsabili, effettive e trasparenti.

Il principio ha, poi, trovato espressa consacrazione nell'obiettivo 16.3 dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che mira alla promozione dello stato di diritto a livello nazionale e internazionale. La promozione dello stato di diritto passa, necessariamente, attraverso la garanzia di un accesso parificato alla giustizia. È di immediata percezione il collegamento tra gli obiettivi sopraelencati ed i concetti di equità, giustizia solidale e sociale.

Trasponendo tali obiettivi in ambito processuale, in particolare nel processo penale, la prima forma di riduzione delle disuguaglianze è certamente rinvenibile nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. L'introduzione del sistema accusatorio ha reso ancora più evidente la necessità dell'inserimento, nella dialettica processuale, della garanzia di una difesa efficiente per tutti, abbienti e non³.

Il problema dell'assistenza legale ai non abbienti ha origini molto lontane; già Ovidio con la frase *curia pauperibus clause est*⁴ dava atto dell'esistenza, nel 20 a.C., di un istituto riconducibile all'assistenza giudiziaria agli indigenti⁵.

¹ Assemblea Generale Onu, A/Res/70/1, *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, 25 settembre 2015, in *unric.org.it*.

² Sul punto cfr. E. Tiezzi, N. Marchettini, *Che cos'è lo sviluppo sostenibile? Le basi scientifiche della sostenibilità e i guasti del pensiero unico*, Donzelli editore, Roma 1999, p. 24.

³ Cfr. A. Fierro, Difesa d'ufficio e gratuito patrocinio nel settore penale: ineffettività di una riforma alle soglie del nuovo processo, in Quest. giust., 1989, p. 62.

⁴ Cfr. Ovidio, *Amoris*, Libro III, VIII, p. 55.

⁵ Per una ricostruzione storica, v. M. Canonico, Diritto alla difesa e tutela dei non abbienti: dal gratuito patrocinio all'assistenza in giudizio a spese dello Stato, in Dir. fam. pers., 1994, p. 1406; M. Cappelletti, La giustizia dei poveri, in Foro it., 1968, V, c. 114; Id., Povertà e giustizia, in Id., Giustizia e società, Giuffrè, Milano 1977, p. 260; F. Cipriani, Il patrocinio dei non abbienti in Italia, in Foro it., 1994, V, c. 87; L.P. Comoglio, Il III comma dell'art. 24. L'assistenza giudiziaria ai non abbienti, in G. Branca (a

L'istituto del 'gratuito patrocinio' affonda le sue radici nel principio solidaristico e nel diritto di difesa, diritto proclamato inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost.; in particolare, al comma 2 si afferma che «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»⁶. Riconoscere il diritto all'accesso alla giustizia dei soggetti economicamente deboli rappresenta, quindi, un dovere etico a tutela del principio di libertà e di uguaglianza fra i cittadini. In senso conforme si pongono l'art. 47 Carta dei diritti fondamentali U.E., oltre che l'art. 6, par. 3, lett. c) Cedu; in relazione al processo penale si riconosce il diritto della persona ad «avere l'assistenza di un difensore a sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia».

La disciplina attuale è stata raccolta sistematicamente nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115⁷ (t.u. in materia di spese di giustizia, Parte Terza, artt. 74-141). In termini generali, nell'ottica della giustizia sostenibile si pone l'esigenza di definire e valorizzare le condizioni ed i presupposti fattuali e giuridici che condizionano l'accesso al beneficio.

Parafrasando le parole del poeta Dryden, «l'uguaglianza deve essere quella delle opportunità».

2. Entrando nel vivo della disciplina, il t.u. in materia di spese di giustizia, emanato in attuazione dell'art. 7, legge 8 marzo 1999, n. 50 – come modificato dall'art. 1, comma 6, legge 24 novembre 2000, n. 340 – fornisce una disciplina unitaria all'istituto del patrocinio a spese dello Stato per i giudizi penali, civili, amministrativi, contabili, tributari e di volontaria giurisdizione⁸. Contiene al Titolo I una disciplina generale valevole per tutte le tipologie di processi (artt. 74-89), alla quale si affiancano le

451

cura di), Commentario alla Costituzione, Zanichelli, Bologna-Roma 1981, p. 118; G. Franco, Sul gratuito patrocinio in Italia, in Riv. dir. proc., 1988, p. 788; D. Marafioti, L'assistenza giudiziaria ai non abbienti, in Riv. it. prev. soc., 1960, p. 11 ss.; R. Marino, M. Palmieri, M.I. Romano, Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, Ed. giuridiche Simone, Napoli 2002, p. 5 ss.; A. Pizzorusso, L'art. 24, 3° comma, della Costituzione e le vigenti disposizioni sul gratuito patrocinio, in Foro it., 1967, V, c. 1; R.G. Rodio, Difesa giudiziaria e ordinamento costituzionale, Cedam, Padova 1990, p. 67; A. Segre, La tutela dei poveri nella storia del diritto italiano, Kessinger Pub Co, Torino 1907, p. 70; T. Ventura, Appunti sul gratuito patrocinio, II ed., Giuffrè, Milano 1961, p. 134.

⁶ Sul tema del patrocinio per i non abbienti in sede di discussione dei lavori preparatori dell'Assemblea costituente v. L.P. Comoglio, *sub art. 24*, in G. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit., p. 120.

⁷ D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*, pubblicato nella G.U. n. 139 del 15 giugno 2002 - Supplemento Ordinario n. 126 (Rettifica G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002). Per l'analisi della disciplina del patrocinio dei non abbienti, attualmente vigente v. *infra*, § 3.

Per una ricostruzione organica dell'istituto, cfr. P. Sechi, *Il patrocinio dei non abbienti nei procedimenti penali*, Giuffrè, Milano 2006, p. 130 ss.

⁸ Cfr. M. Cartabia, Semplificazione amministrativa, riordino normativo e delegificazione nella "legge annuale di semplificazione", in Dir. pubbl., 2000, p. 385.

disposizioni speciali riguardanti le singole tipologie di contenzioso. In particolare, in relazione a quanto di nostro interesse, la disciplina relativa al beneficio per il giudizio penale si rinviene agli artt. 91-118.

Nel processo penale la difesa a spese dello Stato è offerta al soggetto non abbiente che assuma la qualifica di indagato/imputato, persona offesa dal reato, vittima che esercita l'azione civile nel giudizio penale, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria. La finalità sottesa è evidentemente quella di estendere il diritto al patrocinio a spese dello Stato anche alle parti eventuali del processo penale. Ai sensi dell'art. 90 t.u. spese di giustizia, il beneficio in questione può essere concesso, oltre che al cittadino italiano, anche allo straniero o all'apolide residente all'estero.

L'ambito di applicazione oggettivo, di portata eminentemente omnicomprensiva, è individuato dal combinato disposto degli artt. 2, 74 e 75 t.u. spese di giustizia, nella parte in cui richiama tutte le fasi di giudizio, fatta eccezione per l'attività stragiudiziale⁹.

Per quanto più precisamente concerne il processo penale, l'ammissione, una volta disposta, sarà valida anche in relazione alle procedure eventualmente connesse, derivate o accidentali, quali l'incidente probatorio, le impugnazioni cautelari ovvero i procedimenti di competenza della magistratura di sorveglianza.

Alla materia penale si riferiscono poi le disposizioni speciali di cui agli artt. 100 e 101 t.u. spese di giustizia: l'art. 100, per l'imputato o condannato che partecipi a distanza ovvero in videoconferenza, consente la nomina di un secondo difensore che lo assista per l'esecuzione degli atti compiuti con tale modalità; l'art. 101, invece, permette al difensore di procedere alla nomina di un sostituto o di un investigatore privato autorizzato al fine di espletare le attività di investigazione difensiva di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397. Le attività di tali soggetti rientreranno, entrambe, tra gli oneri posti a carico dell'erario¹⁰.

Proceduralmente, l'accesso al beneficio presuppone la presentazione necessaria di un atto di impulso sotto forma di istanza, sottoscritta a pena di inammissibilità

⁹ Cfr. Cass. civ., S.U., 10 luglio 2017, n. 16990, in *Resp. civ. e prev.*, 2018, 4, p. 1274, con nota di S. Argine, *Spese legali stragiudiziali e sinistri di semplice gestione: ragionevolezza ed equità nella recente giurisprudenza di merito*.

L'art. 102 t.u. spese di giustizia, a garanzia dell'effettività e dell'efficacia della difesa tecnica in giudizio, ammette l'estensione del regime del patrocinio a spese dello Stato al consulente tecnico di parte, anche ed a prescindere dalla nomina di un perito. Sul punto si veda Corte cost., 19 febbraio 1999, n. 33, in *Giur. cost.*, 1999, p. 251 (Corte cost. 6 luglio 2007, n. 254, in *Giur. cost.*, 2007, p. 2522, ha poi esteso la portata dell'art. 102 t.u. spese di giustizia alla nomina dell'interprete da parte dello straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato). In dottrina, v. I. Frioni, *Aspetti sostanziali del nuovo patrocinio dei non abbienti alla luce del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 702 ss.; E. Randazzo, *Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 973.

dall'interessato¹¹, da depositare presso la cancelleria del magistrato dove pende il processo¹².

L'art. 79 t.u. spese di giustizia specifica i contenuti indefettibili dell'istanza, previsti a pena di inammissibilità; in particolare, il contenuto dell'istanza deve rendere agevole la valutazione sul rispetto delle condizioni di accesso richieste per il beneficio (in primo luogo i limiti reddituali previsti dall'art. 76, comma 1, t.u. spese di giustizia, oltre che la non manifesta infondatezza della pretesa che l'interessato intende L'istante, ove il giudice procedente lo richieda, è tenuto, a pena d'inammissibilità della richiesta, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. L'organo procedente, attraverso l'analisi degli atti allegati all'istanza, può subito effettuarne un vaglio nel merito; si parla di una vera e propria 'svolta' sostanzialistica. Inoltre, a fronte di prospettazioni reddituali sospette, l'organo procedente potrà attivarsi in via preventiva rispetto all'ammissione, demandando alla Guardia di Finanza gli opportuni accertamenti. Ulteriore controllo è eseguito, a posteriori, all'esito dell'ammissione al beneficio; l'art. 96 t.u. spese di giustizia prevede, infatti, che il giudice procedente, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, emesso il decreto di ammissione, lo trasmetta all'ufficio finanziario per l'espletamento dei dovuti controlli in ordine alla veridicità dei dati reddituali

_

Cfr. sul punto G. Bellucci, Il patrocinio a spese dello Stato. Presupposti, casi, liquidazione del compenso e atti successivi, Giappichelli, Torino 2019, p. 30; G. Potetti, Questioni in tema di istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in Arch. nuova proc. pen., 2008, 4, p. 7 ss. Cass. pen., S.U., 25 febbraio 2004, n. 19290, in Cass. pen., 2004, p. 2695, ha sciolto il nodo interpretativo stabilendo che in fase di indagini preliminari la competenza a decidere spetti al Gip, così come è possibile evincere da una lettura congiunta delle disposizioni di cui agli artt. 79, comma 3, 82, comma 3, 99, comma 1, 93, comma 2, e 105 t.u. spese di giustizia. In senso conforme v. Cass. pen., Sez.

IV, 9 marzo 2005, n. 15450, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1511. In dottrina cfr. G. Amato, *Confermata la competenza del giudice nella fase delle indagini preliminari*, in *Guida dir.*, 2003, 44, p. 71; L. Luparia, *Il nuovo procedimento di ammissione al patrocinio per i non abbienti nel processo penale*, in *Giur. it.*, 2003, p. 839.

¹³ Sui contenuti necessari dell'istanza di ammissione al beneficio *ex* art. 79, comma 1, t.u. spese di giustizia, v. V. Pezzella, *Quando e come bisogna presentare l'istanza di gratuito patrocinio*, in *Dir. e giust.*, 2002, 27, p. 66 ss.

Deve specificarsi che l'art. 76, comma 2, t.u. spese di giustizia, statuisce che se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 92 t.u. spese di giustizia valevoli per il processo penale, il reddito da considerarsi è rappresentato dalla somma dei singoli redditi conseguiti nell'anno di riferimento – così come indicato nell'ultima dichiarazione – da ciascun componente della famiglia, compresa la parte istante. Tuttavia, l'art. 76, comma 3, t.u. spese di giustizia introduce una deroga al principio del cumulo dei redditi per l'ipotesi di processi attinenti ai diritti della personalità ovvero nei processi nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi. In argomento, da ultimo, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 22 giugno 2018, n. 29104, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 1009; Cass. pen., Sez. IV, 2 ottobre 2013, n. 45578, in *Dir. e giust.* (on line), 12 novembre 2013; in dottrina v. C. Campanaro, *Coniuge viola obblighi assistenziali: redditi della famiglia non computabili per l'ammissione al gratuito patrocinio*, in *Dir. e giust.*, 2016, 15, p. 40; A. Nocera, *Per l'ammissione al gratuito patrocinio non rileva il reddito del coniuge vittima di maltrattamenti e atti persecutori*, in *Dir. e giust.*, 2017, 156, p. 9 ss. In ordine alle condizioni reddituali di accesso al beneficio *infra*, § 5.

dichiarati¹⁴. Ove risulti l'erroneità dell'ammissione, l'ufficio finanziario presenta richiesta di revoca ai sensi del combinato disposto degli artt. 98, comma 3, e 112, comma 1, lett. d), t.u. spese di giustizia.

Il decreto di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 112 t.u. spese di giustizia, può quindi essere oggetto di revoca; avverso il predetto provvedimento è proponibile ricorso da presentare al presidente del Tribunale o della Corte d'Appello alla quale appartiene il giudice che ha messo il decreto di revoca. Nella particolare ipotesi di revoca ai sensi dell'art. 112 lett. d) t.u. spese di giustizia si prevede, in via alternativa, il rimedio del ricorso in Cassazione per violazione di legge¹⁵.

L'eventuale rigetto è impugnabile ai sensi dell'art. 99 t.u. spese di giustizia, con ricorso da notificare anche all'Agenzia delle Entrate, Direzione Generale del Tesoro, in qualità di ente sul quale grava l'onere di spesa del patrocinio. La competenza a pronunciarsi sul ricorso è attribuita al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte d'Appello cui appartiene il magistrato che, decidendo sull'istanza, ha emesso l'impugnato decreto¹⁶.

3. Come premesso, il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato trae impulso da un'istanza di parte rivolta al giudice procedente; quest'ultimo sarà chiamato a verificare, in primo luogo, il rispetto dei limiti reddituali richiesti dalla norma. Alla dichiarazione attestante la sussistenza delle dichiarazioni di reddito, si accompagna l'espresso impegno – da ottemperare fino alla conclusione del processo – di comunicare le variazioni «rilevanti» di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione¹⁷.

¹⁴ Cfr. Cass. pen., S.U., 14 luglio 2004, n. 36168, in *Cass. pen.*, 2004, p. 4036, con nota di L. Dipaola, *Sulla revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le Sezioni Unite invitano al rispetto del dettato normativo*. In senso conforme, in dottrina, v. S. Bartole, *Professioni legali e diritto alla difesa*, in *Giur. cost.*, 1964, p. 1173; G. Pastori, *Gratuito patrocinio (giur. amm.*), in *Enc. dir.*, vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 756; P. Sechi, *Il patrocinio dei non abbienti nei procedimenti penali*, cit., p. 286.

¹⁵ In tale ipotesi si potrà, quindi, coltivare alternativamente l'uno o l'altro mezzo di impugnazione; invece, per il provvedimento di revoca adottato d'ufficio dal giudice, unico strumento di impugnazione sarà quello di cui all'art. 99 t.u. spese di giustizia. Sul punto cfr. Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2012, n. 34764, in *Cass. pen.* 2013, p.3596.

¹⁶ Cass. pen., Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 12491, in *CED Cass.*, n. 250134, ha chiarito che, pur trattandosi di un rimedio straordinario ed atipico, l'opposizione al rigetto di cui all'art. 99 t.u. spese di giustizia può essere qualificata come vero e proprio strumento impugnatorio, soggetto al principio devolutivo e al divieto di *reformatio in peius*.

¹⁷ L'aggettivo «rilevanti» richiamato dalla norma potrebbe indurre a pensare che l'onere di comunicazione sussista solo in relazione a quelle variazioni idonee a determinare il superamento della soglia reddituale prevista dall'art. 76, comma 1, t.u. spese di giustizia. In realtà, la giurisprudenza prevalente *bypassa* tale aggettivo, ritenendo, piuttosto, che l'obbligo di comunicazione prescinda dal mero dato numerico di superamento della soglia in quanto «la valutazione in ordine alla variazione compete al giudice, escludendosi qualsivoglia discrezionalità da parte del soggetto beneficiario»; in questi termini, Cass. pen., Sez. I, 25 gennaio 2001, n. 14403, in *Foro it.*, 2001, p. 28. Di contrario avviso

L'art. 76 t.u. spese di giustizia, ai fini dell'ammissione, prevede un limite reddituale pari ad euro 11.493,82, elevabile di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente con il soggetto istante, nel caso in cui l'istanza afferisca un processo penale (art. 92 t.u. spese di giustizia)¹⁸. Il concetto di non abbienza appare, quindi, ad una prima lettura, strettamente ed esclusivamente legato al valore del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, trascurandosi ogni valutazione in ordine al patrimonio di cui l'istante risulti titolare. La Corte costituzionale, già nella vigenza della legge n. 217/1990, assunse il ruolo di definire un concetto di reddito che fosse compatibile con la Costituzione e con il canone della ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost. 19. Ne discende che, anche se in linea di massima deve riconoscersi nel concetto di reddito – in accezione economica – il criterio più affidabile per l'accertamento dello stato di non abbienza, ad avviso della Corte è doveroso considerare e tener conto di tutti i redditi percepiti da chi aspira al beneficio²⁰.

In realtà, una lettura congiunta delle disposizioni di cui agli artt. 76 e 96, comma 2, t.u. spese di giustizia, permette al giudice di allargare l'orizzonte di indagine attraverso la valutazione di parametri/elementi quali il tenore di vita, le condizioni personali e familiari ovvero le attività economiche eventualmente svolte²¹. Sicché – sia al fine di ammettere l'istante al beneficio, sia al fine di rigettare l'istanza – l'ultima dichiarazione dei redditi potrà essere integrata da elementi valutativi acquisibili aliunde²². Resta quindi confermato che la prova cartolare del reddito percepito è

è G. Scarcelli, *Il nuovo patrocinio a spese dello Stato nei processi civili e amministrativi*, Cedam, Padova 2003, p. 97.

¹⁸Sul punto cfr. Corte cost., 19 novembre 2015, n. 237, in *Giur. cost.*, 2015, p. 2182.

¹⁹Cfr. Corte cost., 30 marzo 1992, n. 144, in Giur. cost., 1992, p. 1179 ss.

²⁰In questi termini, parla del principio di onnicomprensività del reddito D. Potetti, *Errori*, *atti di fede e contraddizioni fra le due Corti in tema di reddito e patrocinio a spese dello Stato*, in Cass. pen., 2020, p. 696.

²¹ Secondo un'interpretazione estensiva del concetto di reddito valutabile ai fini dell'ammissione, nella nozione di reddito devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente dispone, compresi gli aiuti economici – ove significativi e non saltuari – che gli pervengono in qualsiasi forma da familiari, conviventi o terzi. Ne discende che qualsiasi introito che l'istante percepisce, con carattere non occasionale, concorre a formare il reddito personale. Sul punto cfr. Cass. pen., Sez. IV, 14 luglio 2010, n. 36362 in *Dir. giust. (on line)*; Cass. pen., Sez. IV, 3 maggio 2012, n. 21253, in *Cass. pen.*, 2013, p. 2375.

Parimenti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che anche i redditi rinvenienti da attività illecita (accertabili con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.) concorrono alla determinazione del reddito valutabile ai sensi dell'art. 76 t.u. spese di giustizia. In questi termini, *ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 20 ottobre 2010, n. 2616, in *Dir. e giust. (on line)*, 8 febbraio 2011; Cass. pen., Sez. IV, 4 ottobre 2005, n. 45159, in *Cass. pen.*, 2007, p. 1699. In dottrina, esaustiva è la ricostruzione offerta da G. Locatelli, *I redditi da attività illecita ostacolo al gratuito patrocinio*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 1327.

²² Potranno rilevare, quali legittimi elementi istruttori, le eventuali risultanze di precedenti sentenze dalle quali si evincano le attività produttive di reddito. Qualora, poi, l'imputazione afferisca delitti di stampo mafioso, il magistrato procedente avrà l'obbligo di interrogare sul punto il questore, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo, al fine di verificare se le stesse autorità siano a conoscenza del tenore di vita del richiedente, delle condizioni familiari o personali

oggetto di una presunzione relativa, superabile nel momento in cui gli elementi di cui all'art. 96, comma 2, t.u. spese di giustizia consentano di desumere ed accertare un reddito superiore a quello formalmente dichiarato²³.

Questi elementi valutativi assumono particolare rilievo in relazione alle istanze di ammissione al beneficio per il soggetto che presenti un'autodichiarazione attestante l'assenza di qualsiasi reddito (c.d. ipotesi di "reddito zero"). Secondo un primo indirizzo interpretativo, ove la parte si limiti ad indicare di trarre sostentamento dall'aiuto economico offertogli dalla famiglia – pur senza indicarne specificamente l'ammontare – il giudice dovrebbe semplicemente rigettare l'istanza. Altro orientamento, in senso meno rigoroso, ritenendo che la prova di un elemento negativo (quale è la totale assenza di reddito) costituisca una sorta di 'prova diabolica', ammette che il soggetto possa limitarsi ad indicare genericamente le proprie fonti di sostentamento. Al silenzio dell'istante potrà sopperire il giudice.

Infatti, la Corte di cassazione, da ultimo, ha posto l'attenzione sulla *ratio* che ispira gli strumenti di controllo concessi al giudice, sia in via preventiva che *ex post*. Il giudice ha il potere-dovere di compiere gli accertamenti a lui consentiti dalla legge [c.d. potere di integrazione e potere di accertamento, rispettivamente previsti dagli artt. 79, lett. c), e 96, comma 2, t.u. spese di giustizia] al fine di valutare la veridicità delle indicazioni fornite nell'autocertificazione. Si tratta di una procedura di accertamento flessibile e sostanziale²⁴.

Il t.u. spese di giustizia prevede delle ipotesi di presunzione di abbienza, alle quali si affiancano – in favore di alcune categorie di richiedenti – delle deroghe alla tassatività dei limiti reddituali previsti. Le ipotesi di presunzione di abbienza, di fatto, corrispondono a condizioni ostative al beneficio; l'obiettivo è evitare che possano avvantaggiarsi dell'istituto dei soggetti che, in realtà, non versano in condizioni reddituali meritevoli di considerazione.

L'articolo 76, comma 4 *bis*, t.u. spese di giustizia, introdotto dall'art. 12 *ter* d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125, in relazione ai richiedenti che abbiano riportato una condanna definitiva per alcuni gravi reati, configura una presunzione generale di superamento del limite reddituale richiesto dal comma 1 della stessa disposizione. Tale presunzione, pur in astratto plausibile, dovrà essere poi concretamente verificata, motivata sulla base di puntuali elementi di fatto, oltre che

o delle attività lavorative eventualmente svolte. Così G. Bellucci, *Il patrocinio a spese dello Stato. Presupposti, casi, liquidazione del compenso e atti successivi*, cit., p. 48 e 131.

²³ Sul punto cfr. D. Potetti, *Questioni in tema di istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2008, p. 383.

²⁴ Cass. pen., Sez. IV, 5 dicembre 2017, n. 10406, in *Ilpenalista.it*, 19 aprile 2018, con nota di A. Trinci, *Richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: poteri e limiti del giudice nell'ipotesi del c.d. reddito zero*.

suscettibile di prova contraria²⁵. Come confermato dalla Corte costituzionale, spetterà al richiedente dimostrare con allegazioni adeguate lo stato di non abbienza che poi sarà oggetto di verifica di attendibilità da parte del giudice²⁶.

Ragioni di coerenza interpretativa hanno condotto ad interpretare in termini non dissimili l'art. 91 t.u. spese di giustizia²⁷.

La disciplina nazionale in tema di patrocinio a spese dello Stato ha subìto delle interpolazioni al fine di adeguarsi al monito europeo. L'istituto trova, infatti, uno speculare a livello sovranazionale nella direttiva 2016/1919/UE che, all'art. 3, fornisce una definizione di *legal aid*, per tale intendendosi «il finanziamento da parte di uno Stato membro dell'assistenza di un difensore che consenta l'esercizio del diritto di avvalersi di un difensore»²⁸. La definizione evidenzia lo stretto collegamento tra la garanzia alla difesa tecnica ed il più generale principio di uguaglianza dinanzi alla legge, di tutti i cittadini coinvolti in un procedimento penale²⁹.

La menzionata direttiva si inserisce all'interno di un più ampio programma d'azione europeo volto al rafforzamento dei diritti procedurali minimi di indagati, imputati o sottoposti a procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, affinché gli stessi, prescindendo dallo *status* giuridico e dalla nazionalità, siano posti,

²⁵ In questi termini G. Bellucci, *Il patrocinio a spese dello Stato. Presupposti, casi, liquidazione del compenso e atti successivi*, cit., p. 131. In giurisprudenza, v. Cass. pen., Sez. III, 12 ottobre 1999, n. 3123, in *Giust. pen.*, 2000, III, c. 578.

²⁶ Sul punto cfr. Corte cost., 16 aprile 2010, n. 139, in *Giur. cost.*, 2010, p. 1655, con nota di P. Sechi, *Condannati presunti abbienti e patrocinio a spese dello Stato*.

In argomento, v. inoltre E. Antonuccio, *Il nuovo comma 4 bis dell'art. 76 T.U. sull'accesso al patrocinio dello Stato*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2010, 3, p. 281; S. Corbetta, *Gratuito patrocinio per i "mafiosi": beffa o ripristino di un diritto costituzionalmente garantito?*, in *Corr. mer.*, 2010, p. 701; P. Corso, *Non è estensibile analogicamente il divieto di patrocinio a spese dello Stato*, in *Corr. trib.*, 2009, p. 1384 ss.; B. Giors, *Criminalità organizzata e accesso al patrocinio a spese dello Stato: una disciplina colpita dai fulmini dell'incostituzionalità*, in *Legisl. pen.*, 2010, 3, p. 345 ss.; L. Dipaola, *L'esclusione del patrocinio gratuito dei condannati per reati di evasione delle imposte*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 2915 ss.

²⁷ Sul punto cfr. Cass. pen., Sez. IV, 5 giugno 2012, n. 39042, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2013, 1, p. 65.

Sul punto cfr. Cass. pen., Sez. IV, 5 giugno 2012, n. 39042, in Arch. nuova proc. pen., 2013, 1, p. 65. 28 Direttiva 2016/1919/UE, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, in G.U.U.E., 4 novembre 2016, L 297/1. A commento della direttiva, v. V. Bonini, Il patrocinio a spese dello Stato, in Aa.Vv., Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica. Un itinerario tra questioni attuali e aperture del quadro normativo, a cura di D. Negri, P. Renon, Giappichelli, Torino 2017, p. 405 ss.; L. Camaldo, La direttiva 2016/1919/UE sul gratuito patrocinio completa il quadro europeo delle garanzie difensive nei procedimenti penali, in www.penalecontemporaneo.it, 13 dicembre 2016; N. Canestrini, La direttiva sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, in Cass. pen., 2017, p. 839 ss.; M. Postiglione, Verso un effettivo diritto al patrocinio a spese dello Stato, in www.eurojus.it, 20 febbraio 2017; D. Vigoni, Novità sovranazionali. La direttiva (UE) 2016/1919 in materia di patrocinio a spese dello Stato, in Proc. pen. giust., 2017, 2, p. 224 ss.

²⁹ Così, C. Peloso, L'approvazione della direttiva 2016/1919 sul patrocinio a spese dello Stato: la battuta finale nel cammino verso la mappatura dei diritti procedurali fondamentali, in Legisl. pen., 4 maggio 2017, p. 3.

in qualsiasi fase del processo penale, in condizioni di uguaglianza sostanziale³⁰. Il riconoscimento di tali diritti appare complementare rispetto alle garanzie che informano il principio del giusto processo³¹.

La direttiva 2016/1919/UE è stata adottata sulla base della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 2009³² ed, in particolare, in attuazione della seconda parte della misura C), relativa al *legal advice*, ove si prescrive che «il diritto all'assistenza legale gratuita dovrebbe assicurare l'effettivo accesso al diritto alla consulenza legale»³³. La cennata risoluzione – secondo un approccio *step by step* – elabora una tabella di marcia finalizzata all'adozione di sei misure per il rafforzamento dei diritti nel processo penale nell'ottica dell'uguaglianza procedurale³⁴.

La direttiva ha trovato attuazione con il d.lgs. 7 marzo 2019, n. 24³⁵ che, nello specifico, è intervenuto sulla disciplina nazionale del *legal aid* contenuta nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'intervento di attuazione, in tema di presunzioni di abbienza, ha determinato un parziale superamento delle preclusioni all'accesso al beneficio³⁶. L'art. 91, comma 1, lett. a) t.u. spese di giustizia inibiva l'accesso al patrocinio a spese dello Stato – in termini di preclusione assoluta – all'indagato, imputato o condannato per i reati commessi in violazione di norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. L'art. 2 d.lgs. n. 24/2019, nell'interpolare tale disposizione, ha ristretto l'ambito applicativo della preclusione; in dettaglio, ha

³⁰ In merito cfr. M. Cagossi, *Prosegue inarrestabile il percorso verso il rafforzamento dei diritti processuali dei cittadini dell'Unione Europea*, in www.penalecontemporaneo.it, 20 dicembre 2013; J. Della Torre, *Le direttive UE sui diritti fondamentali degli accusati: pregi e difetti nel primo embrione di un sistema europeo di garanzie difensive*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 1396 ss; R.E. Kostoris, *La tutela dei diritti fondamentali*, in Aa.Vv., *Manuale di procedura penale europea*, a cura di R.E. Kostoris, III ed., Giuffrè, Milano 2017, p. 94 ss.

³¹ Sulla tematica del giusto processo, da ultimo, si vedano F. Bacco, *Tra sentimenti ed eguale rispetto.* Problemi di legittimazione della tutela penale, Giappichelli, Torino 2018; M. Chiavario, voce Il giusto processo (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, vol. XV, Roma 2001, p. 3; L.P. Comoglio, Etica e tecnica del "giusto processo", Giappichelli, Torino 2004, p. 52-54, 93-94; P. Ferrua, Il "giusto" processo tra passato e avvenire, in www.discrimen.it, 16 maggio 2019; D. Negri, Diritto costituzionale applicato: destinazione e destino del processo penale, in Proc. pen. giust., 2019, p. 558.

³² Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa a una *Tabella di marcia per il rafforzamento* dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, in G.U.U.E. C-295 del 4 dicembre 2009, pp. 1-3; la *Roadmap* è stata poi integrata nel programma di Stoccolma, *Un'Europa aperta e sicura* al servizio e a tutela dei cittadini, in G.U.U.E. C-115 del 4 maggio 2010, p. 1-38.

³³ Per quanto attiene la risoluzione, si veda A. Chelo, Le "istruzioni sovranazionali" sui limiti al processo in absentia: dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo al diritto di partecipare al processo nella normativa dell'Unione europea, in Arch. pen., 2015, 1, p. 6.

³⁴ Sul punto A. Chelo, Le "istruzioni sovranazionali" sui limiti al processo in absentia: dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo al diritto di partecipare al processo nella normativa dell'Unione europea, cit., p. 6.

³⁵ D.lgs. 7 marzo 2019, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (19G00031) in G.U. Serie Generale n.72 del 26 marzo 2019.

³⁶ Sul punto infra, § 5.

eliminato le parole «indagato» ed «imputato» ed ha aggiunto al termine condannato la locuzione «con sentenza definitiva»³⁷.

Tra le disposizioni derogatorie alla regola generale rientra, inoltre, l'art. 76, comma 4 *ter*, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui prevede, a favore di alcune categorie di richiedenti, l'ammissione al beneficio a prescindere dai limiti reddituali previsti in via generale dal comma 1 della medesima disposizione³⁸.

Come anticipato, possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato anche soggetti diversi dall'imputato. In particolare, in relazione alla persona offesa, ai sensi dell'art. 76, comma 4 *ter*, la persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *octies* e 612 bis c.p., nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *quinquies* e 609 *undecies* c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto³⁹.

Nonostante la norma utilizzi il verbo 'può' e non 'deve', la Corte di cassazione, seguendo una prospettiva teleologica, ha sciolto tale problema interpretativo affermando che il giudice ha il dovere di accogliere l'istanza se presentata dalla persona offesa per uno dei reati di cui all'elenco⁴⁰. Il fine è quello di rimuovere ogni ostacolo, anche economico, potenzialmente idoneo a dissuadere la persona offesa, già provata dalle conseguenze di reati certamente riprovevoli, dall'agire in giudizio per la tutela del diritto leso.

Lo Stato italiano ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote che annovera, tra i diversi obiettivi, l'incremento delle azioni a protezione e supporto dei bambini testimoni di violenze. In conformità ai prescritti obiettivi, con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, il legislatore italiano ha inteso rafforzare la tutela dei figli delle vittime di reati commessi ai danni del coniuge, del partner dell'unione civile o del convivente stabile.

Ebbene, l'art. 1, comma 1, legge n. 4/2018, non tenendo conto dell'esistenza di un comma con identica numerazione, ha modificato l'art. 76 t.u. spese di giustizia

459

_

³⁷ Cfr. V. Cardone, F. Pontieri, Ancora sul gratuito patrocinio per i reati tributari, in Riv. dir. trib., 2007, n. 11, p. 110 ss.; P. Corso, Non è difendibile l'esclusione del patrocinio gratuito, in Corr. trib., 2012, p. 1624 ss.; Id., La Consulta evita di pronunciarsi sul divieto di «patrocinio gratuito» nei procedimenti penaltributari, ivi, 2006, p. 465 ss.; D. Potetti, Questioni in tema di istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, cit., p. 382; P. Sechi, Il patrocinio dei non abbienti nei procedimenti penali, cit., p. 239 ss.

³⁸ Un'ulteriore norma di favore, estensiva delle possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato, è prevista dall'art. 10 legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime di terrorismo. Una disciplina speciale è inoltre dettata per lo straniero colpito da provvedimento di espulsione e per il richiedente domiciliato o regolarmente soggiornante in uno Stato dell'UE diverso da quello dove pende il processo o nel quale la sentenza deve essere eseguita.

³⁹ Sulle origini delle ipotesi derogatorie, si veda L. Dipaola, *Osservazioni a Cass. pen., Sez. IV, n. 13497*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 2844. In argomento, da ultimo, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 10 ottobre 2018, n. 52822, in *Ilpenalista.it*, 2 luglio 2019, con nota di P. Di Geronimo, *Maltrattamenti in famiglia. Quando la vittima è ammessa al patrocinio a spese dello Stato*?

⁴⁰ Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 marzo 2017, n. 13497, in *Dir. e giust. (on line)*, 21 marzo 2017.

aggiungendo il comma 4 *quater* – sottonumerazione già presente nel progressivo della norma⁴¹ – così inserendo una ulteriore disposizione derogatoria ai limiti reddituali ordinari previsti dal comma 1, «in favore dei figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza».

4. L'articolo 74, comma 2, t.u. spese di giustizia, applicabile a tutte le tipologie di processo, nell'indicare i destinatari del patrocinio a spese dello Stato, si riferisce genericamente ai cittadini non abbienti ed estende il beneficio anche alle parti eventuali del processo; tuttavia, a differenza dell'art. 119 t.u. spese di giustizia – disposizione applicabile a tutti i processi, fatta eccezione per il rito penale – non menziona le persone giuridiche.

L'art. 119 cit. estende il beneficio allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, all'apolide, agli enti o alle associazioni che non perseguano uno scopo di lucro e che non esercitino attività economica⁴²; e anche la curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 144 t.u. spese di giustizia, può essere ammessa al beneficio⁴³.

Pertanto, l'esclusione delle persone giuridiche dal beneficio in sede penale discende, in primo luogo, dalla mancanza di una norma che disponga espressamente sul punto; in secondo luogo, argomenti possono essere tratti da una lettura *a contrario* del cit. art. 119 nella parte in cui, laddove ammette al gratuito patrocinio alcune categorie di enti ed associazioni, lo fa unicamente in relazione al processo civile, amministrativo, contabile e tributario. Anche per gli enti e le associazioni, in tema di presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, troveranno applicazione le disposizioni generali (il rispetto del limite del reddito e la non manifesta infondatezza della pretesa); a queste condizioni generali si andranno poi ad aggiungere i presupposti specifici della mancanza dello scopo di lucro e dell'assenza di attività economica⁴⁴.

Un aspetto problematico della disciplina nazionale riguarda appunto la possibile applicazione all'ente della disciplina del patrocinio a spese dello Stato nell'ipotesi in

460

4

⁴¹ Il Ministero della Giustizia, con nota del 24 aprile 2018, ha chiarito che si tratta di un «mero errore redazionale e non di una abrogazione per sostituzione della disposizione più risalente, in quanto la disposizione introdotta dalla legge n. 4/2018 è stata indicata come "comma 4 *quater*" nonostante esistesse già una disposizione (di diverso tenore) così denominata, introdotta dalla l. 47/2017».

⁴² Così G. Bellucci, *Il patrocinio a spese dello Stato. Presupposti, casi, liquidazione del compenso e atti successivi*, cit., p. 13 e p. 124. In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 14 gennaio 2005, n. 11165, in *Cass. pen.* 2010, p. 3539.

⁴³ Sul punto, da ultimo, Cass. pen., Sez. I, 19 novembre 2018, n. 29747, in *Guida dir.*, 2019, 11, p. 43.

⁴⁴ Sui presupposti per l'ammissibilità dell'ente al beneficio, v. Corte cost., 1° giugno 2016, n.128, in *Giur. cost.*, 2016, p. 1022.

cui rivesta la qualità di ente incolpato *ex* d.lgs. n. 231/2001⁴⁵. Com'è noto, sulla scorta del rinvio contenuto nell'art. 34 d.lgs. n. 231/2001 alle ordinarie disposizioni del codice di rito, oltre che per effetto dell'equiparazione tra ente ed imputato *ex* art. 35 d.lgs. n. 231/2001, deve ritenersi che l'ente, così come l'indagato/imputato, debba avere accesso pieno alla difesa tecnica con tutte le garanzie ad essa connesse⁴⁶.

Dalla «norma manifesto»⁴⁷ di cui al cit. art. 35 discende che l'ente ha senz'altro diritto ad una piena assistenza difensiva, indipendentemente dall' avvenuta costituzione ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 231/2001; l'ente, infatti, anche se non costituito, potrà nominare fino a due difensori di fiducia ai sensi dell'art. 96 c.p.p., disposizione applicabile in virtù del richiamo di cui al cit. art. 34. In via interpretativa, non sembra vi siano particolari problemi nell'estendere alla materia della responsabilità degli enti dipendente da reato tutte le disposizioni del codice di rito che attengono alla nomina del difensore, alle garanzie di libertà del difensore, oltre che all'abbandono o al rifiuto della difesa (c.d. applicazioni indirette) ⁴⁸.

Problemi interpretativi si pongono, invece, in relazione all'art. 40 d.lgs. n. 231/2001; la disposizione appare poco coerente con il silenzio serbato dal t.u. spese di giustizia in tema di patrocinio in favore degli enti nel processo penale. Infatti, nel momento in cui si prevede che all'interno del processo l'ente incolpato debba essere obbligatoriamente assistito da un difensore (disciplinandosi persino l'ipotesi della nomina di un difensore d'ufficio per il caso in cui la persona giuridica incolpata ne sia rimasta priva ovvero per l'ipotesi in cui non abbia provveduto *ab origine* alla nomina di un difensore di fiducia), appare priva di giustificazione l'esclusione del beneficio del patrocinio statale.

Sul punto, devono segnarsi due opposti orientamenti dottrinali; secondo una prima opinione la disciplina di cui al t.u. spese di giustizia non potrà trovare applicazione in quanto l'intera disciplina appare parametrata al dato del reddito imponibile ai fini delle

_

⁴⁵ In argomento cfr. P. Ferrua, *Le insanabili contraddizioni sulla responsabilità dell'impresa*, in *Dir. e giust.*, 2001, 29, p. 9; G. Garuti, *Persone giuridiche e "processo" ordinario di cognizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 140; Id., *I profili soggettivi del procedimento*, in Id. (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Cedam, Padova 2002, p. 288; P. Indinnimeo, *Patrocinio a spese dello Stato*, in *Ilpenalista.it*, bussola del 29 dicembre 2016; P. Sechi, *Il patrocinio dei non abbienti nel procedimento penale*, cit., p. 104 ss.

⁴⁶ In ordine all'estensione all'ente della disciplina relativa all'imputato v. G. Sola, *Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative*, in A. Cadoppi, G. Garuti, P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Utet, Torino 2010, p. 525.

⁴⁷ L'espressione è di S. Lorusso, *La responsabilità "da reato" delle persone giuridiche: profili processuali del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2524.

⁴⁸ In argomento v. H. Belluta, *L'ente incolpato. Diritti fondamentali e "processo 231*", Giappichelli, Torino 2018, p. 154; M. Ceresa-Gastaldo, *Procedura penale delle società*, Giappichelli, Torino 2017, p. 77; G. De Vero, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, Milano 2008, p. 31 ss.; G. Garuti, G. Sola, *Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative*, in A. Cadoppi, G. Garuti, P. Veneziani (a cura di), cit., p. 515 ss.; M. Giglioli, *Disposizioni generali e soggetti*, in A. D'Avirro, A. Di Amato (a cura di), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, diretto da A. Di Amato, Cedam, Padova 2009, p. 675.

imposte delle persone fisiche, sicché in relazione all'ente non appare praticabile la necessaria verifica del limite reddituale, presupposto fondamentale per accedere all'istituto⁴⁹.

Secondo un diverso orientamento, sarebbe invece possibile fornire una lettura adeguatrice del sistema attraverso una lettura a maglie larghe del principio di cui all'art. 119 t.u. spese di giustizia, ovvero interpretando estensivamente l'orientamento giurisprudenziale che ammette al beneficio i soggetti collettivi quando decidano di costituirsi parte civile all'interno del processo penale⁵⁰.

Tuttavia, in mancanza di un intervento chiarificatore che porti effettivamente a coordinare le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 231/2001 con quanto previsto dal t.u. spese di giustizia (intervento che sarebbe stato logico attendersi proprio in sede di elaborazione del t.u., essendo successivo all'introduzione della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato), non può non notarsi la discrasia esistente tra patrocinio statale nel processo penale e beneficio accordato per gli altri modelli processuali.

Appare, dunque, opportuno ed auspicabile un intervento del legislatore, affinché, preso atto della lacuna, si ponga rimedio al contrasto, sì da evitare possibili censure di incostituzionalità per violazione del diritto di difesa, oltre che per irragionevole disparità di trattamento tra le persone fisiche e le persone giuridiche all'interno del processo penale (artt. 111, comma 3 Cost. e 6, par. 3, lett c) Cedu). Risolto il problema dell'astratta ammissibilità degli enti incolpati al beneficio, al più residuerebbe quella afferente l'individuazione dei presupposti di ammissibilità dell'ente al beneficio⁵¹.

_

⁴⁹ Cfr. A. Bassi, T.E. Epidendio, Enti e responsabilità da reato, cit., p. 543 s.

⁵⁰ Così G. Garuti, *I profili soggettivi del procedimento*, in Id. (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 290.

⁵¹ Sul punto, da ultimo, C.G.U.E., Sez. II, 22 dicembre 2010, C-279/09, *DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH contro Bundesrepublik Deutschland*, in *eur-lex.it*.